

COMUNE DI CALICE LIGURE
Provincia di Savona

LOTTO BOSCHIVO
PIAN DEI CORSI
PARTICELLA ASSESTAMENTALE 21
DEL PIANO D'ASSESTAMENTO
DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE
DEL COMUNE DI CALICE LIGURE

Capitolato d'oneri

Data
Savona, lì 12.07.23

Committente

Consorzio agroforestale Alta Valle Pora
Piazza Massa, 15
17020 CALICE LIGURE (SV)
P. I.V.A. 01848010094

Progettista

Sanguineti Giovanni dott. forestale
Studio Sanguineti - consulenza e progettazione ecoagroforestale
P.zza Monticello 12/1 - 17100 SAVONA
tel/fax (019) 82.55.63
E-mail info@studiosanguineti.it
g.sanguineti@epap.conafpec.it
Cod. fiscale SNGGNN63LO5I48OK
P. I.V.A. 01165880095



**CAPITOLATO D'ONERI PER LA VENDITA A CORPO DEL MATERIALE LEGNOSO
PROVENIENTE DALL'INTERVENTO SELVICOLTURALE DEL LOTTO BOSCHIVO
PIAN DEI CORSI PARTICELLA ASSESTAMENTALE 21
DEL PIANO D'ASSESTAMENTO DEL PATRIMONIO
SILVO-PASTORALE DEL COMUNE DI CALICE LIGURE**

Allegato all'Atto di vendita di cui è parte integrante
(redatto ai sensi del Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 4 novembre 1957)

| | |
|---|---|
| Comune di | Calice Ligure |
| Provincia di | Savona |
| Committente | Consorzio Agroforestale Alta Valle Pora |
| Responsabile del procedimento | Geom. Vignola Gianantonio |
| Tecnico incaricato della stima ed assegno | Dott. Sanguineti Giovanni |
| Importo totale della vendita prezzo base | Euro 21.900,00 |

Savona, lì 12.07.23



visto
il Consorzio Alta Valle Pora

INDICE

CAPO I CONDIZIONI GENERALI E DISCIPLINARE SPECIALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

- Articolo 1. Oggetto della vendita e soggetto che la effettua
- Articolo 2. Prezzo e rischi di vendita
- Articolo 3. Materiale legnoso in vendita, sua ubicazione
- Articolo 4. Procedimento di vendita
- Articolo 5. Documentazione richiesta – deposito provvisorio
- Articolo 6. Incompatibilità - Esclusioni
- Articolo 7. Validità degli obblighi assunti dalle parti
- Articolo 8. Verbale d'aggiudicazione – Stipula del Contratto
- Articolo 9. Deposito cauzionale
- Articolo 10. Pagamento del prezzo d'aggiudicazione
- Articolo 11. Deposito per migliorie boschive
- Articolo 12. Rescissione del Contratto
- Articolo 13. Consegna del bosco
- Articolo 14. Inizio e termine dei lavori, proroga e comunicazione di quest'ultimo, proprietà del materiale non tagliato in tempo
- Articolo 14 bis. Apertura di nuova viabilità temporanea e stabile, linee di esbosco a fune

CAPO II DISCIPLINARE GENERALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

- Articolo 15. Rispetto delle normative vigenti – Obblighi dell'Aggiudicatario
- Articolo 16. Divieto di cessione di obblighi e diritti
- Articolo 17. Copertura assicurativa
- Articolo 18. Piante ingombranti i tracciati d'esbosco
- Articolo 19. Modalità di esecuzione dell'utilizzazione forestale
- Articolo 20. Penalità
- Articolo 20 bis. Monitoraggio del taglio da parte dell'Ente venditore
- Articolo 21. Sospensione del taglio
- Articolo 22. Rilevamento danni
- Articolo 23. Collaudo – Collaudo d'ufficio
- Articolo 24. Disponibilità del deposito cauzionale
- Articolo 25. Interessi su indennizzi e penalità
- Articolo 26. Passaggio in fondi di altri proprietari
- Articolo 27. Responsabilità dell'Aggiudicatario
- Articolo 28. Riconsegna del lotto e svincolo del deposito cauzionale
- Articolo 29. Applicazione del Capitolato d'oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale
- Articolo 30. Conoscenza del Capitolato d'oneri da parte dell'Aggiudicatario

CAPO III CONDIZIONI SPECIALI

- Articolo 31. Esecutività Capitolato d'oneri
- Articolo 32. Obbligo di denuncia da parte dell'Aggiudicatario
- Articolo 33. Sicurezza di cantiere

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA VENDITA A CORPO DEL MATERIALE LEGNOSO
PROVENIENTE DALL'INTERVENTO SELVICOLTURALE DEL LOTTO BOSCHIVO
PIAN DEI CORSI PARTICELLA ASSESTAMENTALE 21
DEL PIANO D'ASSESTAMENTO DEL PATRIMONIO
SILVO-PASTORALE DEL COMUNE DI CALICE LIGURE**

Allegato all'Atto di vendita di cui è parte integrante
(redatto ai sensi del Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 4 novembre 1957)

CAPO I

CONDIZIONI GENERALI E DISCIPLINARE SPECIALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

Articolo 1. Oggetto della vendita e soggetto che la effettua

Il Comune di Calice Ligure, di seguito Ente venditore, mette in vendita, in esecuzione della Determina del Consorzio Agroforestale Alta Valle Pora n° _____ del _____, esecutiva ai termini di legge, il materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo di sua proprietà, sito in Località Pian dei Corsi.

Il Responsabile del procedimento risulta essere il Geom. Vignola Gianantonio.

Il bosco è stato assegnato al taglio dal Dottore forestale Sanguineti Giovanni a seguito dell'incarico ricevuto dall'Ente venditore mediante Determinazione del Consorzio Agroforestale Alta Valle Pora.

Articolo 2. Prezzo e rischi di vendita

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base, al netto d'imposte e spese, di **€ 21.900,00** (diconsi euro ventunmilanovecento,00).

Sono tutte a totale carico dell'Aggiudicatario le imposte e le spese di cui all'Art. 5, lettera e).

Prima di procedere all'offerta, le imprese partecipanti al procedimento di vendita potranno richiedere all'Ente venditore di rendere noto, in maniera seppur approssimativa, gli oneri relativi alle spese di cui al comma precedente.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'Aggiudicatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'Aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L'Ente venditore all'atto della consegna, garantisce solamente i confini del lotto, ma non la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Articolo 3. Materiale legnoso in vendita, sua ubicazione

Il materiale legnoso posto in vendita è residente su una superficie complessiva di 11,7 ha di un bosco ceduo composto di faggio comprensivo di un'oasi di fustaia di faggio.

Il lotto è situato in Località Pian dei Corsi (ca. 1000 m s.l.m.), ad Ovest della ex Base Scatter (conosciuta come base N.A.T.O. di Pian dei Corsi), all'interno della Particella assestamentale 21 del Piano d'assestamento del patrimonio silvo-pastorale del Comune di Calice Ligure, catastalmente residente al Foglio 6, Mappali 2, 10, 13, 14 e 20.

I confini seguono a:

- Nord l'impiuvio di un ramo superiore (direzione Ovet-Est) del rio Damiano
- Ovest la viabilità sterrata che si dirama, alla quota di circa 950 m s.l.m., dalla viabilità d'accesso all'ex Base Nato
- Sud dalla dorsale tirreno-padana che sale da Ovest ad Est alla Quota 1.028,6
- Est la dorsale NordNordEst della precedente ed i tagli attigui alla proprietà comunale eseguiti recentemente.

La confinazione della superficie di taglio verrà eseguita all'atto della consegna del Lotto all'impresa aggiudicataria dello stesso, mediante l'apposizione di vernice su piante ed emergenze lapidee residenti sulle linee di confine.

Dovrà essere eseguito un diradamento su ceppaia per la componente cedua associato ad un diradamento selettivo tendenzialmente dall'alto sulla componente da seme, operando la scelta di soggetti candidati alla futura produzione di legname, anche da opera, liberandoli dai concorrenti sulla stessa ceppaia o su quelle vicine, mantenendo un certo numero di soggetti codominanti (indifferenti) per il completamento della copertura ed in grado di sostituire eventuali candidati che dovessero perire negli anni successivi. Il prelievo preventivato interesserà preferenzialmente piante prive d'avvenire, concorrenti, mal conformate e danneggiate. La finalità è rivolta a liberare le chiome, attualmente ridotte e compresse, per favorire la produzione di seme ed aumentare parallelamente in modo graduale l'apporto di luce al suolo per iniziare a favorire la rinnovazione naturale. **Se del**

caso alcune delle vecchie matricine potranno essere in parte sgomberate in modo da lasciare piccoli vuoti necessari alla rinnovazione naturale del faggio.

All'interno dell'area ad alto fusto a seguito della martellata sono soggetti al taglio 27 faggi (numerati con vernice blu da 1 a 27) con finalità d'assicurare un futuro per la rinnovazione naturale del soprassuolo.

Le piante rilasciate dovranno essere di buon portamento preferibilmente nate da seme e di differenti età, preferibilmente da rilasciarsi distribuite planimetricamente a gruppi ovvero operando un taglio a mosaico con zone oggetto di diverse intensità di prelievo.

Le specie indigene sporadiche, arboree e arbustive, dovranno essere in massima parte rispettate al fine di consentire una loro maggiore futura presenza. Alcuni degli alberi morti in piedi o a terra (almeno 3 ad ha), dovranno essere lasciati in posto ad esclusione di quelli localizzati presso la viabilità pedonale e carrozzabile.

L'area di cantiere dovrà essere opportunamente segnalata mediante l'apposizione, lungo la viabilità ed i sentieri, di cartelli di interdizione al transito pedonale, ciclabile e veicolare per la presenza dei lavori in corso. L'accesso al cantiere di taglio dovrà essere consentito ai soli addetti ai lavori ed ai soggetti preposti alla loro vigilanza.

L'apertura delle eventuali piste d'esbosco dovrà essere autorizzata secondo la normativa in vigore.

Alla fine dei lavori la viabilità interna al Lotto dovrà essere interdetta al transito di mezzi a motore mediante l'apposizione di sbarre metalliche od analogo manufatto.

Articolo 4. Procedimento di vendita

La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica ai sensi del Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.24, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato) e ss.mm.ii., nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'Avviso d'asta.

Prima d'iniziare la gara il Presidente della Commissione di gara darà lettura dell'Avviso d'asta o della Lettera d'invito e del presente Capitolato d'onere e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso si trova e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

Articolo 5. Documentazione richiesta – deposito provvisorio

Per essere ammessi alla gara, le imprese debbono presentare, unitamente all'offerta da fornirsi in busta sigillata riportante all'esterno la seguente dicitura "Offerta inerente la vendita del materiale legnoso proveniente dall'utilizzazione del Lotto boschivo in Località Pian dei Corsi, di Proprietà del Comune di Calice Ligure", la seguente documentazione:

- a) autocertificazione circa l'iscrizione, come Impresa Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la presentazione dell'offerta. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituita, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Sono escluse dalle gare le Società di fatto. Per le Cooperative dovrà anche essere dichiarata l'iscrizione nel registro prefettizio.
- b) Autocertificazione circa:
 - il fatto che l'impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento e non ha presentato domanda di concordato e che tali situazioni non sono avvenute nel quinquennio anteriore alla gara
 - il fatto che l'impresa non si trovi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni
- c) autocertificazione d'idoneità all'utilizzazione forestale di lotti boschivi pubblici ovvero attestante l'idoneità forestale e tecnico-finanziaria a concorrere all'esperimento d'asta o alla licitazione privata per il lotto messo in vendita, di data non anteriore a sei mesi a quella della gara. Eventuali acquirenti stranieri, provenienti da paesi membri della CEE, dovranno esibire certificato d'iscrizione come ditta boschiva rilasciato dalle competenti autorità nazionali, corrispondente a quanto richiesto per le ditte italiane⁽¹⁾
- d) autocertificazione dell'avvenuta iscrizione al R.I.L. (Registro Imprese Legno) per l'anno in corso o, in alternativa, l'iscrizione all'albo sperimentale delle imprese forestali della Regione Liguria
- e) autocertificazione di aver assolto agli obblighi previsti dall'Articolo 4 del Regolamento E.U.T.R. (U.E.) n. 995/2010 ed al sistema di dovuta diligenza previsto dall'art. 6 del medesimo Regolamento mediante compilazione del Registro della dovuta diligenza dell'Operatore
- f) autocertificazione di assenza di condanne penali e di non aver conoscenza di procedimenti penali pendenti (art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.)
- g) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante inerente la regolarità degli adempimenti degli obblighi fiscali e per contributi sociali secondo la legislazione del Paese di residenza
- h) quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale, comprovante l'effettuato **deposito provvisorio** pari al 10% (dieci per cento) del prezzo di stima.

Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare le spese amministrative d'aggiudicazione, contratto, registrazione che sono tutte così come citate a carico dell'Aggiudicatario.

L'Ente venditore restituirà il versamento provvisorio agli eventuali altri partecipanti alla gara al perfezionamento delle operazioni d'aggiudicazione all'impresa assegnataria.

- i) dichiarazione con la quale il Concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché della

dichiarazione di cui all'Art. 30, ovvero di presa visione del presente Capitolato d'oneri

- l) dichiarazione con la quale il Concorrente attesti di essere pronto a versare alla tesoreria dell'ente, in caso di aggiudicazione della gara, il **deposito cauzionale** di cui all'Art. 9, nelle modalità e nei termini in esso previsti
- m) dichiarazione con la quale il Concorrente indichi il proprio esatto domicilio presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni necessarie e nella quale, in caso di variazione dello stesso, il Concorrente si impegni a darne, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, immediata comunicazione all'Ente venditore. Il mancato recapito/ricevimento delle comunicazioni non potrà, salvo in casi espressamente motivati da sottoporsi all'Ente venditore, essere adottato quale motivo d'interruzione o proroga degli *iter* previsti dal presente Capitolato d'oneri
- n) procura speciale/delega legalmente valida (firmata dal Concorrente ed allegata ad un suo documento d'identità valido) nel caso che il Concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura/delega dovrà essere unita in originale al Verbale di gara.

La mancanza o incompletezza della documentazione di cui sopra e di una delle suddette dichiarazioni sostitutive comporterà l'esclusione del Concorrente alla gara.

Articolo 6. Incompatibilità - Esclusioni

Non possono essere ammessi alla gara:

- 1) coloro che abbiano in corso con l'Ente venditore contestazioni per altri contratti o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo
- 2) coloro che non abbiano corrisposto all'Ente venditore le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite di lotti boschivi
- 3) coloro che non siano iscritte al R.I.L. (Registro Imprese Legno) per l'anno in corso o, in alternativa, all'albo sperimentale delle imprese forestali della Regione Liguria
- 4) coloro che non abbiano assolto agli obblighi previsti dall'Articolo 4 del Regolamento E.U.T.R. (U.E.) n. 995/2010 ed al sistema di dovuta diligenza previsto dall'art. 6 del medesimo Regolamento mediante compilazione del Registro della dovuta diligenza dell'Operatore.

L'ente venditore si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

Articolo 7. Validità degli obblighi assunti dalle parti

L'Aggiudicatario dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente venditore, il quale non è invece vincolato sino a quando il Verbale d'aggiudicazione ed il Contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte approvazioni e siano quindi divenute esecutive. Tale documentazione approvata, corredata da una copia del Capitolato d'oneri, dovrà essere consegnata in copia autentica all'Aggiudicatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di mancata approvazione del Contratto di vendita, per la quale l'Ente venditore non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi successivi alla stipula del Contratto, l'Aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento di questo e la restituzione del **deposito provvisorio** di cui all'Art. 5, lettera e), senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Articolo 8. Verbale d'aggiudicazione – Stipula del Contratto

Successivamente all'aggiudicazione, si provvederà alla successiva stipula del Contratto entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della gara.

Sottoscritto il contratto, in data da concordarsi tra le parti, dovrà essere redatto il Verbale d'aggiudicazione, da sottoscrivere dal professionista incaricato della stima, dal Presidente del Consorzio A.V.P. e dall'Aggiudicatario.

Non volendo e non potendo l'Aggiudicatario sottoscrivere il Verbale d'aggiudicazione, si farà menzione di ciò nel Verbale stesso e questo gli dovrà essere notificato.

All'Aggiudicatario unitamente alla consegna del Verbale d'aggiudicazione verrà consegnata una copia autentica del Contratto di vendita e del Capitolato d'oneri approvati.

Articolo 9. Deposito cauzionale

Al momento dell'aggiudicazione o comunque prima della consegna del lotto ovvero al momento della stipula del Contratto, l'Aggiudicatario dovrà costituire, presso la Tesoreria dell'Ente venditore, un **deposito cauzionale** in numerario o mediante fidejussione bancaria o assicurativa⁽²⁾, o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa del giorno della gara, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e degli obblighi contrattuali, nella misura dell'50% (dieci per cento) dell'importo d'aggiudicazione.

L'inosservanza di tale obbligo consente all'Ente venditore di avvalersi della rescissione del Contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti dall'Art. 12, comma 1.

Articolo 10. Pagamento del prezzo d'aggiudicazione

L'Aggiudicatario dovrà pagare l'importo del **prezzo d'aggiudicazione** in valuta legale presso la Tesoreria dell'Ente venditore in due **quattro** nel seguente modo:

- la **prima rata**, pari al 1/4 del prezzo di aggiudicazione, oltre quota iva di legge, da corrispondere alla stipula del contratto,

e comunque entro e non oltre 7 (sette)giorni dal ricevimento della fattura.

- **la seconda rata**, pari al 1/4 del prezzo di aggiudicazione, oltre quota iva di legge, da corrispondere entro 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del contratto, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della fattura.
- **la terza rata**, pari al 1/4 del prezzo di aggiudicazione, oltre quota iva di legge, da corrispondere entro 18 (diciotto) mesi dalla data di stipula del contratto, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della fattura.
- **la quarta rata**, pari al 1/4 del prezzo di aggiudicazione, oltre quota iva di legge, da corrispondere entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del contratto, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente venditore gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di Collaudo.

L'inosservanza degli obblighi di cui sopra consente all'Ente venditore di avvalersi della rescissione del Contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti dall'Art. 12, comma 1.

Articolo 11. Deposito per migliorie boschive

Dall'ammontare della **prima rata** di pagamento del **prezzo d'aggiudicazione**, dovrà essere accantonata, da parte del dell'Ente venditore, una somma corrispondente al 15% (quindicipercento) del prezzo di vendita, destinata ad opere di miglioramento del patrimonio forestale dell'Ente venditore, a norma del Art. 23 della L.R. 22.01.99 n. 4. L'Ente venditore comunicherà tale importo al competente Settore Agricoltura Ispettorato Agrario Ufficio Provinciale - Dipartimento Agricoltura Sport Turismo e Cultura della Regione Liguria.

Articolo 12. Rescissione del Contratto

Se l'Aggiudicatario non provvederà al versamento del **deposito cauzionale** e della **prima e seconda rata del prezzo d'aggiudicazione** entro i termini stabiliti agli Artt. 9 e 10, l'Ente venditore potrà senz'altro rescindere il Contratto dandone comunicazione all'Aggiudicatario stesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per riaggiudicare il lotto boschivo, restando a carico dell'Aggiudicatario medesimo l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, escluso ogni differenza in più.

Se entro tre mesi dalla comunicazione di cui all'Art. 13 non avvenga la regolare presa consegna del lotto venduto da parte dell'Aggiudicatario l'Ente venditore potrà procedere alla rescissione del Contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il **deposito provvisorio** e quello **cauzionale**.

Analoga facoltà con eguale incameramento delle somme già pagate, nonché applicazione di quanto previsto all'Art. 14 comma 7, può avvenire anche nel caso in cui si verificano le condizioni di cui agli Artt. 16, comma 2, 20 lettera g) e 21, comma 2.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'Aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal Contratto senza alcun indennizzo.

Articolo 13. Consegna del bosco

Con la stessa comunicazione di trasmissione della copia del Contratto di vendita e del Capitolato d'oneri, di cui all'Art. 7, da farsi all'Aggiudicatario a mezzo PEC o equivalente, l'Ente venditore inviterà l'Aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro un mese il materiale venduto.

Copia della documentazione trasmessa all'Aggiudicatario e delle quietanze dei versamenti del **deposito provvisorio**, **deposito cauzionale**, **prima rata** del **prezzo d'aggiudicazione**, saranno rimessi al Tecnico Dottore forestale Sanguineti Giovanni che provvederà, a sua volta, a comunicare il giorno, entro detto termine, in cui egli stesso, alla presenza di un rappresentante dell'Ente venditore, procederà alla consegna del lotto.

Il Tecnico Dottore forestale Sanguineti Giovanni darà atto nel relativo Verbale di consegna, firmato dall'Aggiudicatario e dal rappresentante dell'Ente venditore, dei termini e segnali che ne fissano l'ubicazione geografica, delle prescrizioni particolari da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, del concentramento, della viabilità, dell'esbosco e del termine (di cui all'Art. 14, comma 2) assegnato per i lavori di utilizzazione forestale, secondo quanto previsto dal presente Capitolato d'oneri.

Se l'Aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto Verbale ne saranno specificate le ragioni nel Verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'Aggiudicatario e qualora il Tecnico Dottore forestale lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefissato, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopraluogo, e sempre che in detta richiesta l'Aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del Capitolato d'oneri e degli obblighi relativi, nonché dell'ubicazione e dei limiti della zona in cui risiede il materiale legnoso da utilizzare.

Nel caso che l'Aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato d'oneri decorreranno a tutti gli effetti dal trentesimo giorno dell'avvenuta notifica dell'approvazione del Verbale d'aggiudicazione (di cui al comma 1 del presente articolo), anche se la consegna avviene successivamente.

Sono comunque possibili ritardi nella consegna dovuti a cause di forza maggiore purché ne sia regolarmente dato atto e nel limite tassativo di cui al comma seguente.

Trascorsi tre mesi senza che l'Aggiudicatario abbia presa regolare consegna del lotto venduto, l'Ente venditore potrà procedere alla rescissione del Contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti dall'Art. 12, comma 2.

Qualora l'Aggiudicatario entri nel lotto prima di aver avuto la regolare consegna e dia inizio a qualsiasi lavoro attinente all'utilizzazione, gli verrà inflitta la penale di cui all'Art. 20, lettera a).

Articolo 14. Inizio e termine dei lavori, proroga e comunicazione di quest'ultimo, proprietà del materiale non tagliato in tempo

L'Aggiudicatario dovrà indicare all'Ente venditore ed al Tecnico Dottore forestale Sanguineti Giovanni il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

Potendosi assimilare l'intervento ad una conversione e ad un taglio d'alto fusto, esso potrà essere eseguito durante tutto l'anno, senza interruzioni nel periodo vegetativo.

Il taglio delle piante, lo sgombero del materiale legnoso e la sistemazione dei residui della lavorazione dovranno essere terminati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di prima consegna (Art. 13, comma 6) comprese tutte le eventuali sospensioni dei lavori, salvo eventuali proroghe concesse.

La proroga dei termini stabiliti per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere richiesta un mese prima del loro spirare all'Ente venditore, a cui compete la facoltà di concederla previa consultazione di Tecnico Dottore forestale. L'eventuale proroga sarà concessa sulla base della conduzione dell'utilizzazione fino a quel momento messa in atto e del conseguente stato ecologico dei luoghi.

La proroga comporterà la corresponsione all'Ente venditore di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente da parte di Tecnico Dottore forestale, commisurato all'incremento del materiale non tagliato.

L'Aggiudicatario dovrà indicare all'Ente venditore ed al Tecnico Dottore forestale eventualmente incaricato il termine dei lavori a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il legname e la legna non tagliati ed i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente venditore rimanendo pur sempre l'Aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Articolo 14 bis. Apertura di nuova viabilità temporanea e stabile, linee di esbosco a fune

L'apertura di viabilità di cantiere e linee aeree di esbosco, se del caso, dovrà essere preventivamente autorizzata ai sensi delle Norme nazionali e/o regionali in materia forestale, di tutela dell'ambiente e di sicurezza.

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Aggiudicatario l'eventuale predisposizione della documentazione tecnico-progettuale e la presentazione agli Enti competenti delle necessarie richieste per l'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi delle Norme di cui al comma precedente e gli oneri da ciò derivanti.

L'Aggiudicatario non potrà in alcun modo procedere all'apertura di nuova viabilità ed all'installazione delle attrezzature di esbosco via cavo senza prima avere ottenuto le autorizzazioni di legge di cui ai commi precedenti.

Queste dovranno essere trasmesse in copia all'Ente venditore prima di procedere al loro allestimento.

CAPO II

DISCIPLINARE GENERALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

Articolo 15. Rispetto delle normative vigenti – Obblighi dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario, nel corso dell'utilizzazione forestale, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato d'oneri sia delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, sia dei Regolamenti e delle Leggi in vigore in materia forestale, di utilizzazioni forestali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, esonerando l'Ente venditore ed il Tecnico Dottore forestale eventualmente incaricato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Inoltre, nell'ambito delle responsabilità dell'Aggiudicatario in relazione all'utilizzazione del lotto venduto, sino al termine di cui all'Art. 23, lo stesso è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie della tagliata in modo che vi si possa transitare liberamente
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo
- 3) a riparare le vie, sentieri e strade, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere e tutti gli altri manufatti, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname
- 4) a non ostruire o sbarrare gli eventuali corsi d'acqua, anche se a portata stagionale
- 5) ad esonerare e rivalere comunque ed in ogni caso l'Ente venditore anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

All'Aggiudicatario è proibito introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e lasciar pascolare animali.

L'Aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente venditore. Tale autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Ente e dalle normative vigenti; l'Ente ne valuterà la compatibilità con gli strumenti urbanistici adottati.

In caso di necessità, previo ottenimento della suddetta autorizzazione, con Tecnico Dottore forestale eventualmente incaricato, si provvederà a designare il luogo ove potranno sorgere i manufatti temporanei, da effettuare solo con il materiale di proprietà dell'Aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerli e sgomberarli allo spirare del termine stabilito con l'Art. 14, trascorso il quale passeranno in piena proprietà dell'Ente venditore.

Articolo 16. Divieto di cessione di obblighi e diritti

L'Aggiudicatario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi all'utilizzazione forestale del lotto boschivo aggiudicato.

L'inosservanza di tale obbligo consente all'Ente venditore di avvalersi della rescissione del Contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'Art. 12, comma 3.

Articolo 17. Copertura assicurativa

L'Aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente venditore quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni oltretutto il completo risarcimento di questi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del **deposito cauzionale** è subordinato alla presentazione da parte dell'aggiudicatario, delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

Articolo 18. Pianta ingombranti i tracciati d'esbosco

Le piante eventualmente ingombranti i tracciati di esbosco saranno, su richiesta dell'Aggiudicatario, assegnate al taglio e stimate da Tecnico Dottore forestale eventualmente incaricato. L'Aggiudicatario potrà procedere al taglio e l'esbosco delle suddette piante solo dopo aver corrisposto all'Ente venditore il valore delle stesse.

Articolo 19. Modalità di esecuzione dell'utilizzazione forestale

I lavori di utilizzazione forestale dovranno essere condotti secondo le seguenti modalità:

- a) i lavori di utilizzazione andranno iniziati solo dopo il versamento del **deposito provvisorio, deposito cauzionale e prima rata** del prezzo d'aggiudicazione e dopo la regolare consegna del lotto
- b) nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Quando le piante d'abbattersi possono con la loro caduta produrre danno alle altre piante ed al novellame sottostante è prescritta l'attuazione di ogni accorgimento per assicurare la direzione di caduta e, occorrendo, il taglio anticipato della cima e dei rami.

Nel corso dei lavori non si dovranno causare danni alle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco; prima di procedere al taglio ed all'esbosco di tali piante danneggiate in maniera irreversibile dovrà essere avvisato l'Ente venditore ed il Tecnico Dottore forestale eventualmente incaricato che, quanto prima o al massimo in sede di rilevamento danni, eseguirà l'apposito assegno e stima sulla base di quanto stabilito dal seguente Art. 20, lettera b). Anche il taglio autorizzato dei monconi e delle piante danneggiate dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte

- c) nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi il taglio dei polloni dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, ovvero il più possibile in prossimità del colletto, con superficie di taglio inclinata o convessa ed in modo che la corteccia non resti slabbrata
- d) l'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dei prodotti devono compiersi il più prontamente possibile ed in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare il novellame; la ramaglia ed i residui della lavorazione dovranno essere concentrati e/o distribuiti negli spazi liberi dalla vegetazione arborea e dalla rinnovazione o allontanati dalla tagliata non oltre il termine consentito dalla legge. Nel caso di proroga è fatto obbligo, in relazione a quanto già utilizzato sino alla data della richiesta della stessa, di procedere alle suddette operazioni entro il termine inizialmente previsto
- e) l'esbosco dei prodotti dovrà essere effettuato per i tracciati esistenti e su quelli indicati nelle cartografie di progetto allegate alle eventuali necessarie autorizzazioni. È consentita l'apertura di piste d'esbosco o strade forestali previo il necessario ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente secondo quanto previsto all'Art. 14 bis. Tutti i tracciati di esbosco dovranno essere risistemati al termine dei lavori ovvero si dovrà procedere ad eseguire le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica; dovrà essere ripristinata la viabilità esistente di accesso al lotto con lo spianamento del piano stradale, la sistemazione delle cunette longitudinali e trasversali (taglia-acqua) e degli attraversamenti sui corsi d'acqua eventualmente intersecati dalla carreggiata, si provvederà a chiudere e proteggere gli accessi; dovranno altresì essere richiuse le vie temporanee di esbosco aperte per l'esecuzione dei lavori, modellando e regolarizzando le superfici al fine di permettere il naturale insediamento della copertura vegetale
- f) nel corso dei lavori non si dovrà causare alcun danno alla rinnovazione gamica o agamica presente in bosco
- g) la richiesta di collaudo deve essere presentata all'Ente venditore, entro un mese dal termine fissato dall'Art. 14 per il taglio, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzato

Articolo 20. Penalità

Per le infrazioni di cui all'articolo precedente sono stabilite a carico dell'Aggiudicatario le seguenti penalità:

- a) per ogni pianta non caduta al taglio che venga stroncata o danneggiata dall'Aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'Aggiudicatario stesso pagherà all'Ente venditore il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'Art.45 del regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani⁽³⁾), approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). La stima degli indennizzi sarà fatta da collaudatore Tecnico Dottore forestale con i criteri sopra

indicati

- c) € 10,00 (dieci) per ogni ceppaia non recisa a perfetta regola d'arte
- d) € 10,00 (dieci) per ogni ara, anche cumulata, in cui non siano stati effettuati l'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dei prodotti, nonché la concentrazione della ramaglia e dei residui della lavorazione negli spazi liberi dalla vegetazione arborea e dalla rinnovazione
- e) € 200,00 (duecento) per ogni ettometro di tracciato di esbosco aperto o ampliato senza l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni previste dalle normative vigenti o non sistemato al termine dei lavori di esbosco
- f) per ogni ara o frazione di ara, anche cumulata, di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara, anche cumulata, in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, si pagherà una penale di € 5,00 (cinque) se il danno è da ritenersi inevitabile e di € 20,00 (venti) se poteva essere evitato, a stima del collaudatore
- g) per ogni giornata di ritardo nella presentazione della richiesta di collaudo, l'Aggiudicatario dovrà pagare una penale di € 5,00 (cinque).

Qualora siano trascorsi 12 (dodici) mesi dalla scadenza dei lavori, l'Ente venditore avrà facoltà di rescindere il Contratto con tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'Art. 12, comma 3, richiedendo inoltre a Tecnico Dottore forestale il collaudo della tagliata.

Le penali stabilite dal presente Capitolato d'oneri:

- saranno versate all'Ente venditore nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno arrecato
- saranno applicate senza pregiudizio per le sanzioni previste dalle norme forestali.

Articolo 20 bis. Monitoraggio del taglio da parte dell'Ente venditore

Durante i lavori d'abbattimento ed esbosco nonché al termine degli stessi, l'Ente venditore potrà avvalersi per il loro monitoraggio di Tecnico Dottore forestale appositamente incaricato. In tal caso l'Aggiudicatario riconosce l'autorità così designata e non potrà impedirne in nessun modo e momento il libero accesso al cantiere.

Articolo 21. Sospensione del taglio

All'Ente venditore ed al Tecnico Dottore forestale eventualmente incaricato (in questo caso previo avviso all'Ente), è riservata la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o con raccomandata con ricevuta di ritorno all'Aggiudicatario, il taglio e anche l'esbosco del materiale legnoso qualora, nonostante eventuali avvertimenti ricevuti, questi persista nell'utilizzazione del bosco non in conformità alle norme previste dal presente Capitolato d'oneri ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dai soggetti di cui al comma precedente, fatta salva all'Ente venditore la facoltà della rescissione del Contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'Art. 12, comma 3.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'Aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria di Tecnico Dottore forestale eventualmente incaricato, salva la loro determinazione definitiva in sede di Collaudo.

Articolo 22. Rilevamento danni

Durante l'utilizzazione nonché alla fine dei lavori, un Tecnico Dottore forestale incaricato procederà, alla presenza di un rappresentante dell'Ente venditore e dell'Aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcatura (per quanto possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito Verbale da sottoscrivere dai presenti. Tale Verbale danni sarà sottomesso al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del Collaudatore.

Articolo 23. Collaudo – Collaudo d'ufficio

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, di cui all'Art. 14, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'Aggiudicatario ne dia comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ente venditore, come previsto dall'Art. 14, comma 5. In tal caso la chiusura prende data peraltro dalla ricezione di tale comunicazione.

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente venditore, da un Tecnico Dottore forestale da questi designato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come stabilita al comma precedente. L'Aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente venditore saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare. In caso di mancato intervento il Collaudo verrà eseguito in loro assenza.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal Collaudatore.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

La domanda di collaudo deve essere presentata secondo quanto previsto all'Art. 19, lettera g) ed in caso di ritardata presentazione è soggetta alla penalità di cui all'Art. 20, lettera g).

Il Collaudatore ha la facoltà di redigere dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori o Verbale di collaudo d'ufficio anziché per sopralluogo quando non vi siano danni gravi ed il Verbale di rilievo danni sia stato accettato dal rappresentante dell'Ente venditore e dall'Aggiudicatario senza riserva di sorta.

Articolo 24. Disponibilità del deposito cauzionale

L'Ente venditore potrà rivalersi senz'altro direttamente sul **deposito cauzionale** nonché contro l'Aggiudicatario in base alle risultanze del Verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli addebiti ivi ritenuti.

Lo svincolo del **deposito cauzionale**, previsto all'Art. 9, è subordinato alla presentazione, da parte dell'Aggiudicatario, di idonea documentazione comprovante la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa.

Articolo 25. Interessi su indennizzi e penalità

Le somme che l'Aggiudicatario dovesse versare all'Ente venditore per indennizzi o penalità di cui all'Art. 20, saranno pagate al più tardi entro 15 (quindici) giorni dalla notifica di Verbale specifico o Verbale di collaudo dell'utilizzazione. In caso di ritardo, l'Aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente venditore.

Articolo 26. Passaggio in fondi di altri proprietari

L'Ente venditore non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Articolo 27. Responsabilità dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario sarà responsabile fino alla esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente venditore da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Articolo 28. Riconsegna del lotto e svincolo del deposito cauzionale

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente venditore.

Il **deposito cauzionale** non saranno svincolati se non dopo che, da parte dell'autorità tutoria dell'Ente venditore e da parte dell'Aggiudicatario, sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione dei lavori, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli Artt. 24, 25 e 26.

Con il ritiro della cauzione l'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente venditore per motivi comunque attinenti al Contratto relativo al lotto boschivo in oggetto.

Articolo 29. Applicazione del Capitolato d'oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato d'oneri saranno applicate le norme previste dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato), dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e dal Decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste 04.11.57 di approvazione del Capitolato d'oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale, loro ss.mm.ii..

Articolo 30. Conoscenza del Capitolato d'oneri da parte dell'Aggiudicatario

L'approvazione del presente Capitolato d'oneri nonché l'ammissione alla gara, secondo il disposto contenuto nel precedente Art. 5, lettera h), è subordinata al rilascio da parte dell'Aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce: "Agli effetti tutti dell'Art. 1341 Cod. Civ. il sottoscritto Aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione del disposto di tutti gli articoli del Capitolato d'oneri che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente ed incondizionatamente".

CAPO III

CONDIZIONI SPECIALI

Articolo 31. Esecutività Capitolato d'oneri

Il presente Capitolato d'oneri diverrà esecutivo e si potrà procedere alla vendita del materiale legnoso solo dopo che l'Ente venditore avrà adottato regolare determinazione di approvazione degli atti.

Articolo 32. Obbligo di denuncia da parte dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di denunciare all'Ente venditore e/o al Tecnico Dottore forestale di cui all'Art. 20 bis tutti i danni arrecati al bosco da eventi naturali o da terzi: in caso di mancata denuncia il danno rilevato sarà comunque addebitato all'Aggiudicatario.

Articolo 33. Sicurezza di cantiere

Considerato che le attività svolte rientrano in quelle ad alto rischio l'aggiudicatario dovrà comunque adempiere in modo compiuto alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, rimanendone a riguardo pienamente responsabile, esonerando l'Ente venditore ed il Tecnico Dottore forestale da qualsiasi responsabilità.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di delimitare in sicurezza l'area di cantiere, ovvero di evidenziare opportuna delimitazione della zona interessata al taglio mediante l'uso di nastro bianco/rosso, del tipo in uso nei cantieri, e l'apposizione di cartelli monitori, che evidenzino l'esistenza di pericolo o di un eventuale blocco di percorso, all'imbocco di ogni strada agro-silvo-pastorale o di piste di servizio o di qualsiasi altro tracciato pedonale o percorribile con mezzi a motore e non.

Durante le operazioni di utilizzazione, concentrazione ed esbosco il personale dovrà essere munito degli idonei dispositivi di protezione individuale (casco, tuta antistrappo, guanti, calzature antischiacciamento, giacca/gilet alta visibilità, ecc.).

Letto, approvato e sottoscritto a _____, li _____

l'Aggiudicatario

l'Ente venditore

Dichiarazione dell'Aggiudicatario di cui all'Art. 30:

località, data

l'Aggiudicatario

NOTE

- (1) Nel caso dell'**idoneità forestale e tecnica** l'Ente venditore può richiedere informazioni in merito al Settore Agricoltura Ispettorato Agrario - Dipartimento Agricoltura Sport Turismo e Cultura della Regione o al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri ove ha sede l'impresa concorrente, ovvero ad altro Ufficio forestale corrispondente per Regioni, Province o Stati membri dell'Unione Europea.
Per l'**idoneità finanziaria** possono essere richieste informazioni attraverso i normali canali commerciali.
- (2) La **fideiussione bancaria o assicurativa** dovrà essere a tempo indeterminato rilasciata da soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.02.59 nà 449 e ss.mm.ii., che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente venditore.
- (3) **Regolamento al R.D.L. 30.12.23 n. 3267, approvato con R.D. 16.05.26 nr 1126**
Capo VI - Valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato per l'applicazione delle pene pecuniarie
- Art. 41.** La valutazione delle piante destinate a crescere ad alto fusto e dei polloni dei cedui tagliati in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale (12) od alle disposizioni impartite dalle autorità di cui al comma secondo dell'Art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sarà fatta prendendo per base il valore di mercato del legname della stessa specie di quello tagliato, tenuto conto dell'uso migliore cui potrebbe essere destinato il legname stesso, senza alcuna deduzione di spese di abbattimento e trasporto.
Tale valore sarà determinato in base alla media dei prezzi nei mercati più prossimi alle zone boschive della Provincia.
Per le piante destinate a crescere ad alto fusto il valore, determinato come nei precedenti commi, non potrà in niun caso essere inferiore al doppio del costo del reimpianto.
- Art. 42.** Qualora le ceppaie delle piante abusivamente abbattute fossero state distrutte, il diametro di queste ultime si determinerà sopra piante che, a giudizio del verbalizzante, si reputeranno essere nelle condizioni di quelle distrutte.
Analogamente si procederà nel caso di distruzione di ceppaie nei boschi cedui.
- Art. 43.** Il Comitato (12), su proposta dell'Ispettorato forestale, procederà alla formazione di tariffe dei prezzi di mercato, da servire di base per l'applicazione delle pene pecuniarie per le, contravvenzioni accertate nella rispettiva Provincia.
Le tariffe per le piante destinate a crescere ad alto fusto saranno compilate per ciascuna specie o gruppi di specie, e determineranno, per ogni classe di diametro, misurato a metri 1,30 da terra, il valore medio attribuito a ciascuna pianta.
Le tariffe per i boschi cedui saranno compilate determinando per ciascun assortimento la media dei prezzi di mercato.
- Art. 44.** Qualora si verificassero nei prezzi medi di mercato variazioni in più o in meno superiori al 25 per cento, il Comitato forestale (12) provvederà a rettificare le tariffe di cui al precedente articolo, per metterle in armonia con i nuovi prezzi medi.
Le tariffe saranno allegate alle prescrizioni di massima e di Polizia forestale e le variazioni saranno pubblicate per quindici giorni nei Comuni dove esistono boschi vincolati.
- Art. 45.** Per i danni arrecati mediante scorzamento, scapezzamento, recisioni di rami, incisioni e amputazioni di radici, incendi, pascolo ed altri, quando possa derivarne il totale deperimento delle piante, se ne farà la valutazione come se queste fossero state tagliate e si procederà in conformità del disposto degli articoli precedenti secondo che trattisi di piante d'alto fusto o di polloni di ceduo.
Quando non siavi luogo a temere il totale deperimento delle piante, si calcherà il danno in una percentuale del valore delle piante stesse, determinato come all'Art. 41, la quale però in niun caso potrà essere inferiore al prezzo, sul più prossimo mercato di consumo, delle materie asportate o distrutte: ramaglie, resina, fogliame secco e verde, strame, terriccio, ecc.
Analogamente il valore del danno sofferto dal soprassuolo boschivo per pascolo abusivo non potrà in niun caso esser calcolato in misura inferiore al prezzo che, sul più prossimo mercato di consumo, avrebbe la quantità di fieno normale corrispondente all'alimento consumato dal bestiame pascolante.
Detta quantità dovrà computarsi per ciascun giorno, e sua frazione, di pascolo abusivo partendo da un minimo variabile:
da kg. 10 a kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;
da kg. 5 a kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;
da kg. 1,5 a kg. 2 di fieno normale per ogni ovino o caprino.